



---

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**DI**

**HAEMOTRONIC S.p.A.**

**IN**

**GVS S.p.A.**

(AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-TER E 2501-BIS DEL CODICE CIVILE)

---

7 agosto 2025

**GVS S.p.A.**

Sede legale in Zola Predosa (BO), Via Roma 50, 40069

Capitale sociale Euro 1.891.776,93 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna

Codice fiscale 03636630372 Partita IVA 00644831208

**HAEMOTRONIC S.p.A.**

Sede legale in Mirandola (MO), Via Carreri 16, 41037

Capitale sociale Euro 5.040.000 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Modena

Codice fiscale e partita IVA 00227070232

Società soggetta a direzione e coordinamento di GVS S.p.A.



## INDICE

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE .....</b>	<b>4</b>
2.1 SOCIETÀ INCORPORANTE.....	4
2.2 SOCIETÀ INCORPORANDA .....	4
<b>3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.....</b>	<b>4</b>
<b>4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FUSIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI GVS PARTECIPANO AGLI UTILI.....</b>	<b>6</b>
<b>6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ .....</b>	<b>6</b>
<b>9. RISORSE UMANE.....</b>	<b>6</b>
<b>10. RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE .....</b>	<b>7</b>
10.1 L'ACQUISIZIONE .....	7
10.2 STRUTTURA DELL'INDEBITAMENTO DELLE SOCIETÀ.....	7
10.2.1 <i>Indebitamento di GVS</i> .....	7
10.2.2 <i>Indebitamento di Haemotronic</i> .....	9
10.3 FONTE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL SODDISFACIMENTO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE POST FUSIONE .....	10
10.4 LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'INDEBITAMENTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE POST FUSIONE .....	11
10.4.1 <i>Sostenibilità finanziaria</i> .....	12
10.4.2 <i>Sostenibilità economico-patrimoniale</i> .....	13
10.5 SENSITIVITY CASE .....	14
10.6 CONCLUSIONI .....	15
<b>11. RELAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.....</b>	<b>15</b>
<b>ELENCO DEGLI ALLEGATI .....</b>	<b>16</b>



I consigli di amministrazione di GVS S.p.A. (“**GVS**” o la “**Società Incorporante**”) e di Haemotronic S.p.A. (“**Haemotronic**” o la “**Società Incorporanda**”) e, congiuntamente con la Società Incorporante, le “**Società**”) hanno redatto, ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2501-*bis* cod. civ., il presente progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di Haemotronic in GVS (la “**Fusione**”).

## 1. PREMESSA

- (i) In data 15 giugno 2022, si è perfezionata l’acquisizione, da parte di GVS, del 91,10% delle azioni di Haemotronic (l’“**Acquisizione**”), divenendo socia unica della stessa essendo il restante 8,90% delle azioni detenute dalla stessa Società Incorporanda.
- (ii) In data 10 giugno 2022, GVS, al fine di finanziare il corrispettivo per l’Acquisizione, ha sottoscritto un contratto di finanziamento (“**finanziamento**”), con un *pool* di banche, tra cui figurano primari istituti di credito.
- (iii) In considerazione della struttura e tempistica dell’Acquisizione, dell’ottenimento del finanziamento e della Fusione, la disciplina di cui all’art. 2501-*bis* cod. civ. trova applicazione in relazione alla Fusione. Infatti, per effetto della Fusione, l’indebitamento finanziario contratto dalla Società Incorporante per l’esecuzione dell’Acquisizione della Società Incorporanda andrà a gravare anche su quest’ultima e, pertanto, il patrimonio della Società Incorporanda verrà a costituire garanzia generica per il rimborso del suddetto indebitamento. In ragione di ciò, il presente Progetto di Fusione contiene un’indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni che graveranno sulla Società Incorporante dopo la Fusione, ai sensi dell’art. 2501-*bis*, secondo comma, cod. civ..
- (iv) La ragionevolezza dell’indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni che graveranno sulla Società Incorporante dopo la Fusione è oggetto di attestazione da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. (d’ora innanzi, per brevità, anche “**PwC**”), esperto unico nominato con decreto del Tribunale di Bologna con decreto, a firma del dott. Michele Guernelli, Presidente della Sezione Spec. in materia di Impresa, N.R.G. 9288/2025, del 9 luglio 2025, ai sensi degli artt. 2501-*sexies*, quarto comma, e 2501-*bis*, quarto comma, cod. civ. La relazione di cui agli artt. 2501-*sexies* e 2501-*bis*, quinto comma, cod. civ., sarà messa a disposizione degli aventi diritto nei termini e con le modalità di legge.
- (v) Al presente Progetto di Fusione è acclusa, *sub* Allegato A, la relazione di cui all’art. 2501-*bis*, quinto comma, cod. civ., rilasciata, in data 7 agosto 2025, da **PwC**, soggetto incaricato della revisione legale dei conti di entrambe le Società.
- (vi) Le motivazioni della Fusione nonché le ragioni in forza delle quali i consigli di amministrazione delle Società hanno predisposto il presente Progetto di Fusione sono oggetto di separato esame nella relazione in forma unitaria che i medesimi organi amministrativi hanno redatto ai sensi dell’art. 2501-*quinquies* cod. civ., la quale, a norma dell’art. 2501-*bis*, terzo comma, cod. civ., contiene anche un piano economico e finanziario, relativo al periodo dal 1 luglio 2025 al 31 dicembre 2034, con l’indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che le Società intendono raggiungere (il “**Piano Economico e Finanziario**” o anche solo il “**Piano**”). A tal riguardo, si precisa che il suddetto Piano è stato predisposto dalle società partecipanti alla Fusione al solo fine di verificare la sostenibilità economico-finanziaria della società risultante dalla Fusione; pertanto, il Piano non costituisce né intende costituire un piano industriale programmatico delle società partecipanti alla Fusione e non deve essere utilizzato quale strumento di valutazione per eventuali investimenti nelle azioni della Società Incorporante emittente ovvero inteso quale piano industriale programmatico, declinando la Società Incorporante ogni responsabilità al riguardo.



La relazione di cui all'art. 2501-*quinquies* cod. civ. sarà messa a disposizione degli aventi diritto nei termini e con le modalità di legge.

## 2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### 2.1 Società Incorporante

**GVS S.p.A.** con sede legale in Zola Predosa (BO), via Roma 50, 40069, codice fiscale e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Bologna 03636630372, partita IVA 00644831208.

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, della Società Incorporante è pari a Euro 1.891.776,93 e risulta suddiviso in n. 189.177.693 azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale (le “**Azioni GVS**”). Le Azioni della Società Incorporante, come disposto con provvedimento n. 8661 del 8 giugno 2020, sono ammesse alla negoziazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan” o “EXM”). Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale della Società Incorporante risulta suddiviso come di seguito illustrato:

- (i) GVS Group S.r.l. è titolare di n. 119.177.693 Azioni GVS, rappresentative del 63% del capitale sociale e del 74,82% dei diritti di voto;
- (ii) 7-Industries holding BV è titolare di n. 5.465.000 Azioni GVS, rappresentative del 2,89% del capitale sociale e del 3,65% dei diritti di voto;
- (iii) flottante n. 64.535.000 Azioni GVS, rappresentative del 34,11% del capitale sociale e del 21,54% dei diritti di voto.

### 2.2 Società Incorporanda

**Haemotronic S.p.A.** con sede legale in Mirandola (MO), Via Carreri 16, 41037, codice fiscale, partita IVA e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Modena n. 00227070232, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GVS S.p.A..

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, della Società Incorporanda è pari a Euro 5.040.000 e risulta suddiviso in n. 5.040.000 azioni, dal valore nominale pari a Euro 1,00 (le “**Azioni Haemotronic**”). Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale della Società Incorporanda risulta suddiviso come di seguito illustrato:

- (i) GVS S.p.A. è titolare di n. 4.591.280 Azioni Haemotronic, rappresentative del 91,10% del capitale sociale di Haemotronic;
- (ii) Haemotronic S.p.A. è titolare di n. 448.720 Azioni Haemotronic, rappresentative del 8,90% del capitale sociale.

## 3 STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

A seguito del perfezionamento della prospettata fusione, la **Società Incorporante** non modificherà il proprio statuto. Il testo dello statuto sociale della Società Incorporante viene comunque allegato al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato B per formarne parte integrante.

La Società Incorporante, infatti, manterrà la denominazione “GVS S.p.a.” e non modificherà il proprio capitale sociale, in quanto le azioni della Società Incorporanda risultano detenute da GVS e dalla Società



Incorporanda, quali azioni proprie, non rendendosi pertanto necessario alcun incremento del capitale sociale a servizio del rapporto di cambio.

La Società Incorporanda Haemotronic S.p.A., invece, cesserà di esistere per effetto dell'operazione.

#### 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FUSIONE

La Fusione sarà realizzata in via “diretta”, attraverso l'incorporazione di Haemotronic in GVS. Come detto, con riguardo alla Fusione troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 2501-*bis* cod. civ., essendo quest'ultima una fusione a seguito di “acquisizione con indebitamento”. Infatti, per effetto della Fusione, l'indebitamento finanziario contratto da GVS per l'esecuzione dell'Acquisizione di Haemotronic andrà a gravare anche su quest'ultima e, pertanto, il patrimonio di quest'ultima verrà a costituire garanzia generica per il rimborso del suddetto indebitamento.

In aggiunta, si evidenzia che, in considerazione della natura della Fusione e del fatto che la Società Incorporante è già titolare, direttamente e indirettamente (tramite l'incorporanda stessa), dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda, non si è reso necessario definire un rapporto di cambio fondato sull'esatta valorizzazione delle due Società coinvolte nella Fusione e non si procederà ad aumenti del capitale sociale di GVS o all'emissione di nuove Azioni GVS. In particolare, alla data di efficacia della Fusione, si procederà come segue:

- (i) agli azionisti della Società Incorporante non verranno assegnate ulteriori azioni GVS e, pertanto, gli stessi manterranno invariata la propria partecipazione nel capitale della Società Incorporante;
- (ii) tutte le Azioni Haemotronic saranno annullate.

Alla luce di quanto sopra esposto, (i) la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-*quinquies* cod. civ. non prevede specifica illustrazione del rapporto di cambio; e (ii) la relazione dell'esperto comune di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. attiene alla sola sostenibilità del debito, in coerenza con quanto prevede l'art. 2501-*bis* cod. civ..

La Fusione verrà eseguita sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2025 della Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2501-*quater*, secondo comma, cod. civ., nonché della situazione patrimoniale al 30 giugno 2025 della società Incorporanda, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 2501-*quater*, primo comma, cod. civ.

Si precisa inoltre che le Società sono escluse dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui all'art. 70, comma 6, del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti (“Regolamento Emittenti”), trattandosi di operazione effettuata tra un emittente quotato e una società da esso interamente controllata, come previsto dall'Allegato 3B del Regolamento Emittenti.

Si precisa altresì che ai sensi dell'art. 6 della procedura per le operazioni con parti correlate approvata e adottata da GVS (da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2023 previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilasciato in data 28 giugno 2023 – di seguito la “Procedura”) in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (“Regolamento OPC”), la prospettata Fusione, in quanto operazione con società controllata, rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come “significativi” di altre parti correlate, rientra nella categoria delle operazioni escluse, per le quali, in conformità ai casi e alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento OPC, non si applicano le disposizioni di cui alla Procedura, salvo eventuali obblighi di informativa.



Inoltre, si osserva che, in via cautelativa, l'operazione di cui alla Fusione sarà oggetto di notifica ai sensi del Decreto-Legge 15 marzo 2012, n. 21, come successivamente modificato e integrato, e dei relativi decreti attuativi.

## **5 DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI GVS PARTECIPANO AGLI UTILI**

A seguito della data di efficacia della Fusione, le Azioni GVS avranno godimento regolare.

## **6 DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

La Fusione produrrà effetti civilistici, a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese come prescritto dall'art. 2504-*bis* cod. civ. o dalla data successiva eventualmente indicata nell'atto di Fusione. A partire dalla data di efficacia della Fusione, GVS subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Haemotronic in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, primo comma, cod. civ.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, cesseranno tutte le cariche sociali della Società Incorporanda e si estingueranno tutte le eventuali procure rilasciate in precedenza.

Come visto la Società Incorporante è già titolare, direttamente e indirettamente (tramite la Società Incorporanda stessa), dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda. Pertanto – ai sensi del documento OPI 2 R pubblicato da Assirevi (“**OPI 2 R**”), trattasi di “fusione con natura di ristrutturazione”, non comportando essa il trasferimento del controllo della Società Incorporanda. Da tale qualificazione della Fusione consegue che, ai sensi del par. 2.a dell'OPI 2 R, ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione.

Dalla stessa data, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n.917/86, decorreranno anche gli effetti fiscali.

## **7 TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non sono previsti trattamenti particolari a favore di particolari categorie di soci delle società partecipanti alla Fusione, né le stesse hanno emesso titoli diversi dalle azioni.

## **8 VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti degli organi di amministrazione delle Società, salvo quanto previsto dalla politica di remunerazione della Società Incorporante.

## **9 RISORSE UMANE**

Per effetto del perfezionamento della Fusione, i rapporti di lavoro in essere alla data di efficacia della fusione tra la Società Incorporanda e i rispettivi dipendenti proseguiranno, a norma dell'art. 2112 cod. civ., senza



soluzione di continuità, in capo alla Società Incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati i diritti già maturati presso la Società Incorporanda fino al momento di efficacia della Fusione.

Le Società partecipanti alla Fusione applicano il CCNL di settore.

Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporanda non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità di erogazione della prestazione lavorativa. I dipendenti coinvolti riceveranno una comunicazione relativamente alla fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ..

In considerazione del fatto che il numero dei lavoratori della società Incorporanda è superiore a 15 si rende necessario attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 47 Legge n. 428/1990. All'esito dell'approvazione della Fusione e comunque nel termine di almeno 25 giorni antecedenti l'atto di fusione, saranno fornite le comunicazioni obbligatorie ex art. 47 Legge n. 428/1990 alle Organizzazioni Sindacali di categoria oltre che alle rispettive rappresentanze sindacali, al fine di avviare ed esperire con esito positivo l'esame congiunto della procedura di fusione.

La Società Incorporante, per effetto della Fusione, vedrà ampliato il proprio organico in misura pari al numero delle unità occupate, alla data di efficacia della Fusione, nella Società Incorporanda.

## **10 RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE**

### **10.1 L'acquisizione**

In data 15 giugno 2022, GVS ha perfezionato l'acquisizione delle azioni detenute da M.E.R.A. Holding, società interamente controllata da Mattia Ravizza, in Haemotronic, rappresentative del 91,10% del capitale sociale (mentre il restante 8,90% è costituito da n. 448.720 azioni proprie).

Il corrispettivo complessivo pagato da GVS per l'Acquisizione è stato pari a 212 milioni di euro a cui si aggiungono 38 milioni di euro riconosciuti a titolo di *earn-out*. Tale corrispettivo è stato finanziato attraverso la sottoscrizione di un contratto di finanziamento con un *pool* di banche (per maggiori informazioni si rinvia al seguente Paragrafo 10.2.1).

### **10.2 Struttura dell'indebitamento delle Società**

#### **10.2.1 Indebitamento di GVS**

Alla data di riferimento delle situazioni patrimoniali predisposte *ad hoc* ai fini del presente Progetto di Fusione la **Società Incorporante** presenta la seguente situazione debitoria, nella quale non sono state incluse le posizioni/debito-creditore vantate nei confronti della Società Incorporanda che, per effetto della Fusione, si estingueranno per confusione:



<b>Passività non correnti</b>	<b>302.671.060</b>
<i>Finanziamenti a lungo termine</i>	269.864.362
<i>Finanziamenti a lungo termine da controllate</i>	25.009.081
<i>Passività a lungo termine per leasing</i>	789.197
<i>Passività a lungo termine per leasing intercompany</i>	347.561
TFR	2.145.551
<i>Fondi per rischi e oneri</i>	3.457.077
<i>Strumenti finanziari derivati</i>	442.552
<i>Fondo per imposte differite</i>	615.680
<b>Passività correnti</b>	<b>53.453.209</b>
<i>Passività correnti</i>	22.597.059
<i>Passività correnti infragruppo</i>	1.129.929
<i>Passività correnti per leasing</i>	460.598
<i>Passività correnti per leasing infragruppo</i>	1.286.150
<i>Debiti commerciali</i>	10.021.548
<i>Debiti commerciali verso controllate</i>	5.311.624
<i>Passività contrattuali</i>	1.644.879
<i>Altre passività correnti</i>	9.989.411
<i>Altre passività correnti verso controllate</i>	1.012.011

In particolare, di seguito si descrivono le principali caratteristiche dei finanziamenti più rilevanti, ricompresi tra i *non current-borrowings*:

- **Loan Club Deal 30/07/2021:** In data 30 luglio 2021 GVS da un lato, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., nella veste di *Arranger, Facility Agent* e *Global Coordinator*, e Credit Agricole Italia S.p.A e Unicredit S.p.A., nella loro veste di *arrangers* dall'altro, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento, avente ad oggetto la messa a disposizione a favore di GVS di una linea di credito per un importo pari a 150 milioni di euro (debito residuo al 30 giugno 2025 pari a 71,3 milioni di euro), finalizzata a finanziare l'Acquisizione delle società Abretec Group LLC, Goodman Brands LLC e RPB Safety Limited e i relativi oneri accessori, senza la concessione di alcuna garanzia.

Il contratto prevede il rimborso della linea di credito a partire dal 18° mese successivo alla data di utilizzo della linea, avvenuto il 26 agosto 2021, ed il piano di ammortamento è definito come segue:

- 10% del debito residuo alla scadenza del 18° mese e con cadenza semestrale, per i successivi tre semestri;
- 12,5% del debito residuo, alla scadenza del 42° mese;
- 15% del debito residuo alla scadenza del 48° mese e con cadenza semestrale, per il successivo semestre;
- 17,5% del debito residuo nell'ultimo semestre.

La linea di credito prevede interessi calcolati a un tasso annuo pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread variabile in funzione del valore del rapporto tra indebitamento finanziario netto consolidato e EBITDA consolidato (come definito dai contratti di finanziamento in essere), così come definiti contrattualmente, anche a seguito delle modifiche avvenute nel 2022 e 2023, da un minimo di 100 bps, qualora tale rapporto risulti inferiore a 1,25, fino a un massimo di 245 bps, qualora tale rapporto risulti maggiore o uguale a 4.

Il contratto di finanziamento prevede quali vincoli di carattere finanziario il rispetto, a livello consolidato, di:

- un rapporto tra EBITDA consolidato e oneri finanziari netti, superiore o uguale a 4,5 alla data di ogni relazione finanziaria annuale e semestrale durante la durata del presente contratto, ad eccezione delle verifiche al 30 giugno 2023 e 31 dicembre 2023 per le quali il rapporto minimo era stato definito almeno pari a 3,5;



- o un rapporto massimo tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA così come di seguito descritto: (i). non superiore a 3,5 al 31 dicembre 2022 e (ii) non superiore a 4,25 al 30 giugno 2023; (iii) non superiore a 4 al 31 dicembre 2023; (iv) non superiore a 3,5 a ciascuna Data di Determinazione successiva a partire dal 30 giugno 2024.

Al 31 dicembre 2024 i vincoli di carattere finanziario sono rispettati. Il Finanziamento non è assistito da garanzie reali e l'ultima rata del finanziamento verrà pagata nel 2026;

- **Loan Mediobanca 10/6/2022:** come già rappresentato, al fine di finanziare l'operazione di acquisizione di Haemotronic, nel corso del 2022 GVS ha sottoscritto in data 10 giugno 2022 un nuovo contratto di finanziamento della durata di 5 anni per un importo nominale totale pari a 230 milioni di euro, con un pool di banche finanziatrici, tra cui Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Unicredit S.p.A., che hanno agito in qualità di *Arrangers*, *Global Coordinators* e *Original Lenders*.

La linea di credito prevede interessi calcolati a un tasso annuo pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread variabile in funzione del valore del rapporto tra indebitamento finanziario netto consolidato e EBITDA consolidato.

Rileviamo che in data 2 dicembre 2024, nell'ottica di ottimizzazione della propria struttura finanziaria, GVS ha raggiunto un accordo con il pool di banche finanziatrici, avente ad oggetto: (i) il riscadenziamento in quote non costanti su base semestrale dell'ammontare nominale residuo del debito, pari a 195,5 milioni di euro, nonché (ii) una riduzione dei margini.

Nel Piano è stato, inoltre, previsto il ricorso a ulteriori finanziamenti che saranno comunque rimborsati entro il 2034, ultimo esercizio dell'orizzonte temporale preso a riferimento nel Piano. In particolare, è stata ipotizzata la concessione dei seguenti finanziamenti, per i quali si indicano anche le eventuali date di estinzione:

Importo €	Data di concessione	Prima rata	Estinzione	Tasso d'interesse
20.000.000	01/07/2025	05/09/2025	05/09/2025	2,15%
20.000.000	01/09/2025	01/03/2027	01/12/2030	2,69%
10.000.000	31/12/2025	31/12/2027	31/12/2030	3,00%
20.000.000	01/01/2026	01/07/2027	01/07/2030	3,00%
35.000.000	31/12/2026	31/12/2028	31/12/2031	3,00%
10.000.000	31/12/2028	31/12/2030	31/12/2033	3,00%
35.000.000	31/12/2029	31/12/2031	31/12/2034	3,00%
<b>150.000.000</b>				

Gli Organi Amministrativi ritengono di poter ragionevolmente confidare nell'ottenimento di tali risorse sulla base della solida posizione operativa e dei principali indicatori finanziari della Società Incorporante, al momento della sottoscrizione prevista di tali finanziamenti.

### 10.2.2 Indebitamento di Haemotronic

Alla data di riferimento delle situazioni patrimoniali predisposte *ad hoc* ai fini del presente Progetto di Fusione la **Società Incorporanda** presenta la seguente situazione debitoria, nella quale non sono state incluse le posizioni/debito-creditore vantate nei confronti della Società incorporante che, per effetto della Fusione, si estingueranno per confusione:



<b>Passività non correnti</b>	<b>5.202.545</b>	
<i>Finanziamenti a lungo termine</i>		4.275.678
<i>TFR</i>		926.867
<b>Passività correnti</b>	<b>25.110.027</b>	
<i>Passività correnti</i>		92.209
<i>Debiti commerciali</i>		8.070.999
<i>Debiti commerciali verso controllate</i>		29.494
<i>Passività contrattuali</i>		283.182
<i>Debiti tributari</i>		6.076.298
<i>Fondi per rischi e oneri</i>		500.000
<i>Altre passività correnti</i>		10.057.846

Posto che la Società Incorporante redige il bilancio secondo i principi contabili IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board e adottati dall'Unione Europea, la Fusione comporterà la necessità di rilevare tutte le attività e passività comprese nel patrimonio della Società Incorporanda e tutti gli effetti contabili futuri delle operazioni della Società Incorporanda in corso alla data di efficacia della Fusione applicando tali principi contabili ("Transizione IAS/IFRS Implicita"). La Transizione IAS/IFRS Implicita comporterà, tra l'altro, la rilevazione dei contratti di *leasing* secondo le regole dettate dai predetti standard contabili. Per l'effetto, in particolare, la società avente causa dovrà iscriverne i debiti relativi a tali contratti stipulati da Haemotronic che, alla data di riferimento delle situazioni patrimoniali, ammontano complessivamente a circa 10,6 milioni di euro, di cui circa 2,23 milioni di euro avente scadenza entro l'esercizio successivo. Le *Other current liabilities*, invece, per effetto della Transizione IAS/IFRS Implicita diminuiranno da circa 10,057 milioni di euro a 5,076 milioni di euro. Tale differenziale è attribuibile alla modifica della metodologia di rilevazione dei contributi in conto impianti che, nel contesto OIC sono stati riscontati lungo la vita utile dell'attivo a cui sono stati destinati (cd. "metodo indiretto"), ma per effetto della Transizione IAS/IFRS Implicita verranno imputati e riduzione dell'attivo (cd. "metodo diretto"), metodo adottato dalla Società Incorporante. Per completezza si segnala che, sotto il profilo fiscale, la Transizione IAS/IFRS Implicita – derivando dalla Fusione, operazione rientrante tra le fattispecie individuate dall'art. 10, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 192/2024 – sarà disciplinata dal citato art. 10, con possibilità di optare per il riallineamento delle divergenze tra i valori contabili ed i corrispondenti valori fiscali ai sensi dei successivi artt. 11 e 12 del medesimo D.Lgs. n. 192/2024.

Tra i *non-current borrowings*, la passività più rilevante, in termini di importo, è rappresentata dal contratto di finanziamento stipulato, in data 27 febbraio 2018, da Haemotronic con BPER Banca S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per un importo pari a 4,154 milioni di euro. La Società Incorporanda si è obbligata ad utilizzare il finanziamento allo scopo esclusivo di realizzare il Programma di sviluppo in conformità al Progetto approvato dal Ministero. L'ammortamento è iniziato il primo gennaio 2021, il rimborso della somma mutuata segue il piano di ammortamento, per un totale di 16 rate semestrali costanti posticipate dal 30 giugno 2021. La rata semestrale è comprensiva di quota capitale e di interessi posticipati al tasso del 0,800% annuo, pari al 20% del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia comunicata dalla Commissione Europea 2008/C 14/02, vigente alla data di adozione del decreto di cessione dell'agevolazione. Il tasso di interesse effettivo annuo è dello 0,80% e l'ultima rata verrà pagata il 30 dicembre 2028.

### 10.3 Fonte delle risorse finanziarie per il soddisfacimento delle obbligazioni della Società Incorporante *post* Fusione

I consigli di amministrazione delle Società hanno rilevato, sulla base delle informazioni fornite dal *management* e a fronte di articolate simulazioni e valutazioni dei profili di generazione di cassa prospettici, che il fabbisogno derivante dalla necessità di soddisfacimento delle obbligazioni facenti capo alla Società Incorporante *post*



Fusione (per capitale, interessi e commissioni) potrà essere coperto dai flussi di cassa generati dall'attività della Società Incorporante *post* Fusione.

Tale conclusione è basata su un'analisi dei flussi di cassa disponibili al servizio del debito desunti dal Piano Economico e Finanziario, espressamente preso in considerazione dai consigli di amministrazione delle Società contestualmente all'approvazione del Progetto di Fusione e più diffusamente descritto nella relazione illustrativa del Progetto di Fusione predisposta da tali organi.

Il Piano Economico e Finanziario evidenzia le risorse finanziarie necessarie per il soddisfacimento delle obbligazioni della Società Incorporante *post* Fusione ed è stato concepito tenendo conto dei termini e delle condizioni previste da tutti i finanziamenti in essere, e più in generale del complessivo indebitamento di GVS *post* Fusione.

Il Piano Economico e Finanziario è stato concepito dal *management* delle Società con riferimento al perimetro della Fusione, che include le Società, assumendo che sia stata effettuata la Fusione, ed è strutturato in maniera tale da considerare un orizzonte temporale di proiezione dei flussi adeguato a verificare il rimborso dell'indebitamento complessivo, così da evidenziare il soddisfacimento di tutte le obbligazioni esistenti alla data della Fusione e conseguentemente verificare la sostenibilità del debito finanziario nel tempo.

In particolare, il Piano Economico e Finanziario è stato costruito a partire dai dati storici delle Società alla data di riferimento delle situazioni patrimoniali predisposte *ad hoc* ai fini del presente Progetto di Fusione e considerando le previsioni economico-finanziarie relative a ciascuna delle Società, tenendo altresì in considerazione le relazioni infragruppo con altre società controllate da GVS.

Gli amministratori ritengono, sulla base degli elementi attualmente disponibili, che il Piano Economico e Finanziario, nella sua impostazione di base, sia stato elaborato secondo ipotesi ragionevoli e prudentiali, in coerenza con l'andamento storico delle Società partecipanti alla Fusione; si evidenzia che il Piano è volto esclusivamente a verificare la sostenibilità dell'indebitamento della società risultante dalla Fusione e non riflette piani industriali programmatici né previsioni strategiche di sviluppo.

Al fine di supportare la valutazione della sostenibilità finanziaria del Piano Economico e Finanziario, il *management* delle Società ha, altresì, condotto una *sensitivity analysis*, elaborando uno scenario alternativo più conservativo, basato su ipotesi maggiormente prudentiali in merito all'andamento dei principali driver del Piano Economico e Finanziario considerati nello scenario base.

#### **10.4 La sostenibilità economica e finanziaria dell'indebitamento della Società Incorporante *post* Fusione**

I consigli di amministrazione delle Società ritengono che, a seguito della Fusione, la Società Incorporante *post* Fusione disporrà di risorse finanziarie adeguate a far fronte al proprio indebitamento e alle obbligazioni, attuali e prospettive, da esso derivanti. Tale conclusione è stata raggiunta a seguito di un esame approfondito della sostenibilità finanziaria del debito sulla base dei risultati attesi del Piano Economico e Finanziario.

Inoltre, il *management* delle Società ha, altresì, analizzato l'adeguatezza dei presupposti del Piano Economico e Finanziario sulla base delle operazioni correnti delle Società, nonché della situazione economica secondo il Piano Economico e Finanziario.

La sostenibilità dell'indebitamento sarà oggetto di verifica da parte di PwC, esperto unico nominato presso il competente Tribunale di Bologna, con decreto, a firma del dott. Michele Guernelli, Presidente della Sezione Spec. in materia di Impresa, N.R.G. 9288/2025, del 9 luglio 2025, ai sensi degli artt. 2501-*sexies*, quarto comma,



e 2501-*bis*, quarto comma, cod. civ., all'interno della propria relazione *ex artt.* 2501-*sexies* e 2501-*bis*, quinto comma, cod. civ., che sarà messa a disposizione dei soci delle Società nei termini e con le modalità di legge.

#### 10.4.1 Sostenibilità finanziaria

Le risorse finanziarie che si prevede saranno utilizzate per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione, come meglio specificate nella Relazione degli Organi Amministrativi predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., sono e saranno costituite dai flussi di cassa che si prevede saranno prodotti dall'attività operativa caratteristica di GVS, come integrata a seguito della Fusione, anche al netto degli investimenti, nonché dall'attività operativa delle società partecipate, attraverso il flusso dei relativi dividendi. Tali flussi di cassa risultano più che capienti nel corso degli anni del Piano.

Di seguito si riportano le proiezioni del rendiconto finanziario di GVS quale società risultante dalla Fusione, nonché l'evoluzione della posizione finanziaria netta.

	2024	June 2025	Dec 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Risultato prima delle imposte</i>	24.046	(6.040)	6.806	30.973	35.526	37.184	41.023	47.801	48.670	49.605	50.198	50.821
<i>- Rettifiche per:</i>												
<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	14.195	6.855	13.706	13.842	13.929	14.089	14.276	14.427	14.548	14.625	14.784	14.920
<i>Oneri / (prevalenti) finanziari</i>	(4.979)	15.503	15.135	(8.455)	(12.368)	(13.445)	(16.714)	(22.871)	(23.074)	(23.283)	(23.215)	(23.140)
<i>Altre variazioni non monetarie</i>	2.191	2.321	4.798	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474
<b>Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>35.452</b>	<b>18.639</b>	<b>40.445</b>	<b>40.834</b>	<b>41.562</b>	<b>42.303</b>	<b>43.060</b>	<b>43.832</b>	<b>44.619</b>	<b>45.422</b>	<b>46.241</b>	<b>47.076</b>
<i>Variazione delle rimanenze</i>	3.810	(8.431)	(1.530)	(331)	(337)	(344)	(351)	(358)	(365)	(372)	(380)	(387)
<i>Variazione dei crediti commerciali</i>	(5.823)	(1.482)	(1.590)	(1.343)	(1.370)	(1.398)	(1.425)	(1.454)	(1.483)	(1.513)	(1.543)	(1.574)
<i>Variazione dei debiti commerciali</i>	2.360	6.944	1.183	353	361	368	375	383	390	398	406	414
<i>Variazione di altre attività e passività</i>	2.950	(2.250)	(1.904)	-	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per benefici ai dipendenti</i>	(1.226)	(1.255)	(2.795)	(5.400)	(2.600)	(2.600)	(2.600)	(2.600)	(2.600)	(2.600)	(2.600)	(2.600)
<i>Imposte pagate</i>	(5.467)	(4.994)	(906)	(6.212)	(7.497)	(7.887)	(8.416)	(8.690)	(8.815)	(8.956)	(9.000)	(9.050)
<b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa</b>	<b>32.056</b>	<b>7.172</b>	<b>32.903</b>	<b>27.902</b>	<b>30.118</b>	<b>30.442</b>	<b>30.642</b>	<b>31.113</b>	<b>31.746</b>	<b>32.378</b>	<b>33.124</b>	<b>33.879</b>
<i>Investimenti in immobili, impianti e macchinari (e investimenti immobiliari)</i>	(6.828)	(4.815)	(9.722)	(7.800)	(7.800)	(7.800)	(7.800)	(7.800)	(7.800)	(7.800)	(7.800)	(7.800)
<i>Investimenti in attività immateriali</i>	(1.688)	(1.173)	(1.993)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)
<i>Dismissioni di immobili, impianti e macchinari</i>	113	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Variazione di attività finanziarie</i>	41.434	(36.531)	(34.325)	8.411	15.676	15.990	14.556	9.104	9.286	9.472	9.662	9.855
<i>Investimenti in partecipazioni</i>	(350)	(8.734)	(8.734)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Earn out</i>	(19.000)	(19.000)	(19.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Dividendi da partecipazioni</i>	7.346	5.619	7.619	10.700	14.539	14.810	16.839	21.899	22.337	22.784	23.239	23.704
<b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento</b>	<b>21.026</b>	<b>(64.622)</b>	<b>(66.143)</b>	<b>9.311</b>	<b>20.415</b>	<b>20.999</b>	<b>21.595</b>	<b>21.203</b>	<b>21.823</b>	<b>22.456</b>	<b>23.101</b>	<b>23.759</b>
<i>Accensioni di debiti finanziari a lungo termine</i>	6.859	20.041	70.041	58.759	3.834	13.911	38.989	4.069	4.150	4.233	4.318	4.404
<i>Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine</i>	(80.086)	(29.085)	(96.879)	(90.349)	(52.216)	(75.495)	(84.740)	(23.781)	(20.031)	(11.282)	(11.282)	(8.766)
<i>Derivato</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi di passività per leasing</i>	(4.088)	(1.491)	(3.448)	(3.159)	(3.230)	(2.939)	(1.575)	(1.323)	(1.323)	(1.323)	(1.323)	(1.323)
<i>Interessi netti pagati</i>	(1.720)	(784)	(1.292)	(951)	(1.162)	(260)	941	1.152	603	453	(74)	(603)
<i>Azioni proprie</i>	(301)	97	(19.903)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
<b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività finanziaria</b>	<b>(79.336)</b>	<b>(11.221)</b>	<b>(51.480)</b>	<b>(35.900)</b>	<b>(52.974)</b>	<b>(64.983)</b>	<b>(46.585)</b>	<b>(20.083)</b>	<b>(16.801)</b>	<b>(8.119)</b>	<b>(8.561)</b>	<b>(6.488)</b>
<b>Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>(26.255)</b>	<b>(68.670)</b>	<b>(84.721)</b>	<b>1.314</b>	<b>(2.441)</b>	<b>(13.541)</b>	<b>5.653</b>	<b>32.233</b>	<b>36.769</b>	<b>46.715</b>	<b>47.664</b>	<b>51.150</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>128.958</b>	<b>102.704</b>	<b>102.704</b>	<b>17.983</b>	<b>19.297</b>	<b>16.856</b>	<b>3.315</b>	<b>8.968</b>	<b>41.201</b>	<b>77.970</b>	<b>124.685</b>	<b>172.349</b>
<i>Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti</i>	(26.254)	(68.670)	(84.721)	1.314	(2.441)	(13.541)	5.653	32.233	36.769	46.715	47.664	51.150
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>102.704</b>	<b>34.034</b>	<b>17.983</b>	<b>19.297</b>	<b>16.856</b>	<b>3.315</b>	<b>8.968</b>	<b>41.201</b>	<b>77.970</b>	<b>124.685</b>	<b>172.349</b>	<b>223.499</b>



Composizione PFN	2023	2024	June 2025	2025 FCT	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
(Disponibilità liquide e attività finanziarie correnti)	(128.958)	(102.704)	(34.034)	(17.983)	(19.297)	(16.856)	(3.315)	(8.968)	(41.201)	(77.970)	(124.685)	(172.349)	(223.499)
(Crediti finanziari intercompany)	(200.231)	(166.848)	(178.482)	(176.900)	(168.358)	(152.485)	(136.221)	(121.396)	(112.096)	(102.674)	(93.064)	(83.262)	(73.265)
Debiti esistenti	-	-	297.959	251.277	161.091	121.187	66.773	3.080	3.033	2.733	2.517	2.295	2.097
Debiti nuovi da Piano (quota)	-	-	-	30.000	85.000	72.500	61.250	75.000	51.250	31.250	20.000	8.750	-
Debiti finanziari	495.730	324.573	297.959	281.277	246.091	193.687	128.023	78.080	54.283	33.983	22.517	11.045	2.097
Debiti finanziari intercompany	21.086	27.590	25.009	25.009	28.768	32.602	36.513	40.503	44.572	48.722	52.955	57.273	61.678
Debiti per leasing	14.006	14.309	13.483	12.934	12.490	9.888	8.358	11.052	10.357	10.442	11.834	11.139	11.225
Derivati	(4.829)	(1.495)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)
Posizione finanziaria netta (PFN)	196.805	95.425	122.825	123.226	98.584	65.726	32.247	(1.840)	(45.196)	(88.607)	(131.553)	(177.264)	(222.875)
PFN iniziale	196.805	95.425	95.425	123.226	98.584	65.726	32.247	(1.840)	(45.196)	(88.607)	(131.553)	(177.264)	
Cassa netta generata	(38.749)	(13.421)	(36.603)	(39.514)	(40.215)	(40.930)	(41.659)	(42.402)	(43.161)	(43.935)	(44.724)	(45.529)	
Fondo rischi	1.226	1.255	2.795	5.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Capex	8.404	5.976	11.703	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Interessi netti	6.890	969	1.965	1.245	1.171	365	(875)	(972)	(737)	(499)	24	564	
Imposte correnti	5.467	4.083	(5)	6.212	7.497	7.887	8.416	8.690	8.815	8.956	9.000	9.050	
Nuovi leasing	4.391	665	2.073	2.715	628	1.408	4.269	628	1.408	2.715	628	1.408	
Acquisto Partecipazione per fin.Boreas		350	8.734	8.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azioni proprie		301	(97)	19.903	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Incasso dividendi	(7.346)	(5.619)	(7.619)	(10.700)	(14.539)	(14.810)	(16.839)	(21.899)	(22.337)	(22.784)	(23.239)	(23.704)	
Delta Cambi	(8.260)	22.875	22.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri minori	947	1.981	1.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conversione finanziamento Group	(75.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFN finale	95.426	122.825	123.226	98.584	65.726	32.247	(1.840)	(45.196)	(88.607)	(131.553)	(177.264)	(222.875)	
delta PFN	(101.379)	27.401	27.802	(24.642)	(32.858)	(33.479)	(34.087)	(43.356)	(43.412)	(42.946)	(45.711)	(45.611)	

Nel corso del periodo preso a riferimento nel Piano, la posizione finanziaria netta mostra un'evoluzione significativa che riflette la sostenibilità complessiva dell'operazione e la capacità della società di far fronte ai debiti, attuali e prospettici, attraverso la generazione di cassa.

L'indebitamento finanziario netto (di seguito anche, la "posizione finanziaria netta" o la "PFN") iniziale nel 2025 risulta pari a 95,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al dato del 2023 (196,8 milioni di euro), segno di una prima fase di assestamento e riequilibrio. Tuttavia, nel corso del 2025, viene previsto un temporaneo peggioramento della posizione finanziaria netta, che si amplia fino a 123,2 milioni, principalmente a causa dell'acquisto di azioni proprie per un importo pari a 20 milioni di euro, nonché dalla perdita netta da conversione valutaria.

Nel triennio successivo (2026-2028), la PFN viene prevista in progressivo miglioramento. Nel 2028, infatti, la PFN si riduce a 32,2 milioni, segnale che la leva finanziaria viene progressivamente riassorbita grazie alla generazione di cassa derivante dall'attività caratteristica, nonché dall'afflusso di dividendi provenienti dalle società partecipate.

Il *trend* positivo prosegue anche negli esercizi successivi fintanto che nel 2029 la PFN assumerà un valore negativo (indicativo di una situazione di surplus finanziario), attestandosi -1,840 milioni di euro; la generazione di cassa supera sistematicamente le obbligazioni assunte e la società conserva una piena sostenibilità economico-finanziaria. Nei successivi esercizi (2030-2034), secondo quanto previsto nel Piano, questo *trend* andrà consolidandosi: la PFN migliora in modo continuo e sostanziale, fino a raggiungere -222,8 milioni di euro nel 2034, segno di una posizione patrimoniale e finanziaria estremamente solida.

#### 10.4.2 *Sostenibilità economico-patrimoniale*

Si riportano di seguito le proiezioni dei risultati economici e della situazione patrimoniale della società risultante dalla fusione, fondate sulle assunzioni poste alla base del Piano, in merito alle quali si rimanda alla relazione redatta congiuntamente dagli Organi Amministrativi ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ..



CONTO ECONOMICO	2023	2024	June 2025	2025 FCT	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ricavi	143.135	157.393	84.174	168.681	172.054	175.495	179.005	182.585	186.237	189.962	193.761	197.636	201.589
EBITDA	25.344	33.262	16.318	35.647	36.360	37.087	37.829	38.585	39.357	40.144	40.947	41.766	42.602
EBITDA %	17,7%	21,1%	19,4%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%
Ammortamenti e svalutazioni	13.948	14.195	6.855	13.706	13.842	13.929	14.089	14.276	14.427	14.548	14.625	14.784	14.920
EBIT	11.396	19.067	9.463	21.941	22.518	23.158	23.739	24.309	24.930	25.596	26.322	26.982	27.681
EBIT %	8,0%	12,1%	11,2%	13,0%	13,1%	13,2%	13,3%	13,3%	13,4%	13,5%	13,6%	13,7%	13,7%
Utile ante imposte	884	24.046	(6.040)	6.806	30.973	35.526	37.184	41.023	47.801	48.670	49.605	50.198	50.821
Utile netto	1.857	22.161	(2.817)	8.715	24.921	29.229	30.497	33.807	40.312	41.055	41.848	42.398	42.971

STATO PATRIMONIALE	2023	2024	June 2025	2025 FCT	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Attivo immobilizzato	407.471	391.588	400.097	400.529	399.502	396.307	393.738	393.849	390.175	387.166	385.393	381.382	378.021
Capitale circolante netto	35.123	38.912	54.188	45.927	44.907	44.948	45.010	45.093	46.198	47.324	48.474	49.646	50.842
Fondi per rischi e oneri	(37.860)	(30.991)	(30.331)	(29.631)	(25.631)	(24.431)	(23.231)	(22.031)	(20.831)	(19.631)	(18.431)	(17.231)	(16.031)
Capitale investito netto	404.733	399.510	423.955	416.825	418.778	416.824	415.517	416.911	415.541	414.859	415.436	413.797	412.832
Patrimonio netto	207.929	304.085	301.129	293.599	320.194	351.098	383.269	418.751	460.737	503.466	546.989	591.061	635.707
Posizione finanziaria netta	196.805	95.425	122.825	123.226	98.584	65.726	32.247	(1.840)	(45.196)	(88.607)	(131.553)	(177.264)	(222.875)

Il Piano Economico-Finanziario presenta un profilo di sostenibilità solido e coerente anche sotto il profilo economico-patrimoniale.

Viene in particolare previsto, prudenzialmente, un incremento costante dei ricavi in misura pari al 2% che passano da 168,6 milioni nel 2025 a 201,5 milioni nel 2034. Al contempo si assume che la società risultante dalla fusione riuscirà a mantenere margini operativi stabili: l'EBITDA si attesta costantemente sul 21,1%, mentre l'EBIT cresce progressivamente da 21,9 milioni nel 2025 a 27,7 milioni nel 2034.

La crescita dell'utile netto, che supera i 42 milioni di euro alla fine periodo del periodo considerato dal Piano, conferma la capacità dell'azienda di generare valore anche in assenza di espansione significativa del fatturato. L'incremento dell'equity (da 293 milioni di euro nel 2025 a 635 milioni di euro nel 2034) è infatti interamente autofinanziato, senza aumenti di capitale esterni, a testimonianza di una struttura solida e autonoma.

Nel complesso, il Piano evidenzia una struttura sostenibile sia dal punto di vista economico che patrimoniale, nonostante l'elevato indebitamento iniziale grazie a una marginalità elevata, una gestione disciplinata del capitale, e una capacità costante di generare cassa.

### 10.5 Sensitivity Case

Come anticipato, al fine di supportare ulteriormente la valutazione della sostenibilità finanziaria del Piano Economico e Finanziario e di verificarne la tenuta in scenari alternativi, il management ha condotto una analisi di *sensitivity* volta a testare la reazione del Piano al variare di alcune ipotesi chiave.

In particolare, nello scenario di *sensitivity* è stato sviluppato apportando una riduzione progressiva ai ricavi ed EBITDA di Piano rispetto allo scenario base, partendo da una riduzione del 2% per il 2026, fino ad una riduzione del 20% nel 2034, in considerazione della crescente volatilità e incertezza previsionale in funzione della distanza temporale rispetto al presente. Considerato che lo scenario base è costruito applicando una crescita inflattiva, lo scenario di *sensitivity* evidenzia una sostanziale decrescita del *business*.

Di seguito si riporta la consistenza delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti nei periodi d'imposta presi a riferimento dal Piano nello scenario di *sensitivity* sopra descritto, nonché il rapporto tra EBITDA e PFN e tra EBITDA e Oneri finanziari netti:

€ / 000	FY 2024	H1 2025	H2 2025	FY 2025	FY 2026	FY 2027	FY 2028	FY 2029	FY 2030	FY 2031	FY 2032	FY 2033	FY 2034
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (BoP)	128.958	102.706	0	102.706	17.983	19.220	15.479	215	3.677	32.212	63.971	103.831	142.375
Free Cash Flow	-26.252	-68.673	-16.051	-84.723	1.237	-3.741	-15.264	3.463	28.535	31.759	39.860	38.543	39.330
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (EoP)	102.706	34.034	-16.051	17.983	19.220	15.479	215	3.677	32.212	63.971	103.831	142.375	181.705



€ / 000	2024	June-25	2025	June-26	2026	June-27	2027	June-28	2028	June-29	2029
EBITDA	103.924	106.962	117.000	116.977	116.953	117.818	118.684	119.250	119.816	120.064	120.312
PFN	217.745	265.914	250.000	231.788	213.577	189.246	164.914	139.714	114.514	87.811	61.109
PFN/EBITDA	2,1	2,5	2,1	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,7	0,5
June-30	2030	June-31	2031	June-32	2032	June-33	2033	June-34	2034		
EBITDA	120.224	120.135	119.689	119.244	118.420	117.597	116.374	115.151	113.506	111.861	
PFN	34.943	8.777	-17.253	-43.282	-68.945	-94.608	-119.616	-144.624	-168.763	-192.902	
PFN/EBITDA	0,3	0,1	-0,1	-0,4	-0,6	-0,8	-1,0	-1,3	-1,5	-1,7	

€ / 000	2024	June-25	2025	June-26	2026	June-27	2027	June-28	2028	June-29	2029
EBITDA	103.924	106.962	117.000	116.977	116.953	117.818	118.684	119.250	119.816	120.064	120.312
Oneri finanziari netti	17.134	13.790	10.445	9.915	9.384	8.927	8.469	7.536	6.603	5.434	4.264
EBITDA/NFC	6,1	7,8	11,2	11,8	12,5	13,2	14,0	15,8	18,1	22,1	28,2
June-30	2030	June-31	2031	June-32	2032	June-33	2033	June-34	2034		
EBITDA	120.224	120.135	119.689	119.244	118.420	117.597	116.374	115.151	113.506	111.861	
Oneri finanziari netti	3.712	3.160	2.862	2.563	2.260	1.956	1.783	1.610	1.439	1.267	
EBITDA/NFC	32,4	38,0	41,8	46,5	52,4	60,1	65,3	71,5	78,9	88,3	

L'EBITDA consolidato riportato nella tabella precedente è costruito con le medesime logiche adottate per la determinazione dell'EBITDA prospettivo della Società risultante dalla fusione. L'indebitamento finanziario netto è costruito considerando l'esposizione consolidata a ciascuna data di rilevazione del parametro finanziario.

I risultati delle simulazioni confermano che, anche nelle condizioni peggiorative ipotizzate in tale scenario di *stress*, il Piano mantiene un livello di sostenibilità adeguato, non rilevando criticità né in termini di cassa residua, né in termini di rispetto dei *covenant* finanziari, calcolati unicamente a livello consolidato. Ciò conferma la solidità finanziaria della Società avente causa dalla Fusione, che risulta in grado di assorbire variazioni sfavorevoli dello scenario macroeconomico senza compromettere la sostenibilità complessiva del Piano, nell'ipotesi di mantenimento delle aperture dei nuovi finanziamenti previsti nello scenario base.

## 10.6 Conclusioni

Sulla base delle elaborazioni sopra descritte e meglio illustrate nella relazione unitaria predisposta dai Consigli di Amministrazione delle Società ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., l'indebitamento attuale e prospettivo gravante sulla Società Incorporante successivamente alla Fusione oggetto del presente Progetto è da ritenersi sostenibile. Pertanto, i Consigli di Amministrazione delle Società partecipanti ritengono che non sussista il rischio di insostenibilità del debito e che la Società Incorporante, successivamente al perfezionamento della Fusione, disporrà di risorse finanziarie sufficienti per far fronte al proprio indebitamento complessivo e agli oneri passivi ad esso connessi.

## 11 RELAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Il presente Progetto di Fusione è integrato, a norma di legge, (*sub Allegato A*) con la relazione di cui all'art. 2501-*bis*, quinto comma, cod. civ., rilasciata, in data 7 agosto 2025, da PwC, soggetto incaricato della revisione legale dei conti di entrambe le Società.

L'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* cod. civ. sarà messa a disposizione nei termini e con le modalità di legge, fatta salva la possibilità di rinuncia da parte dei soggetti legittimati.



Sono fatte salve integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Fusione, richiesti o consentiti dalla normativa e/o dalle autorità pubbliche, o in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese o apportate dalle assemblee dei soci delle Società che adottano le decisioni in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'art. 2502 cod. civ. o, infine, dipendenti dal perfezionamento della Fusione.

\*\* \* \*\*

Bologna, 7 agosto 2025

**GVS S.p.A.**



---

Massimo Scagliarini  
(*Amministratore Delegato*)

**Haemotronic S.p.A.**



---

Matteo Viola  
(*Presidente del consiglio di amministrazione*)

\*\* \* \*\*

#### ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato A: Relazione di cui all'art. 2501-*bis*, quinto comma, cod. civ., rilasciata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 7 agosto 2025.

Allegato B: Statuto di GVS S.p.A.

## RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-BIS, QUINTO COMMA, DEL CODICE CIVILE

Agli Azionisti di  
GVS SpA

e

All'Azionista Unico di  
Haemotronic SpA

- 1 Abbiamo esaminato, ai sensi dell'articolo 2501-bis, quinto comma, del Codice Civile, il piano economico e finanziario costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, redatto con riferimento al periodo temporale 1 luglio 2025 - 31 dicembre 2034 (il "Piano") della società risultante dalla prospettata fusione per incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento (la "Fusione") di Haemotronic SpA ("Haemotronic" o "Società Incorporanda") in GVS SpA ("GVS" o "Società Incorporante" e, congiuntamente a Haemotronic, le "Società" o le "Società Partecipanti alla Fusione"). Il Piano include i dati previsionali, le ipotesi e gli elementi posti alla base della sua formulazione, tra cui gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la prospettata Fusione, ed è incluso nella relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del Codice Civile (la "Relazione"), approvata dai consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione (gli "Organi Amministrativi") in data 7 agosto 2025.

La responsabilità della redazione del Piano, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli Organi Amministrativi.

- 2 Il Piano è stato predisposto dagli Organi Amministrativi delle Società al fine di essere incluso nella Relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del Codice Civile che illustra e giustifica il progetto di Fusione redatto ai sensi degli articoli 2501-bis e 2501-ter del Codice Civile dagli Organi Amministrativi delle Società (il "Progetto di Fusione"). Il Piano è basato su un insieme di ipotesi che includono anche assunzioni ipotetiche relative a eventi futuri e azioni che dovranno essere intraprese da parte degli Organi Amministrativi delle Società che non necessariamente si verificheranno ed eventi e azioni sui quali gli Organi Amministrativi non possono, o possono solo in parte, influire, circa l'andamento delle principali grandezze patrimoniali ed economiche o di altri fattori che ne influenzano l'evoluzione (le "Assunzioni Ipotetiche"). Le Assunzioni Ipotetiche sono evidenziate al successivo paragrafo 3.
- 3 Il Piano è stato redatto secondo una logica "post-fusione", ossia considerando i valori consolidati riferiti alle Società Partecipanti alla Fusione a partire dal 30 giugno 2025, ed è stato elaborato sulla base dei principi contabili IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board e adottati dall'Unione Europea ("IFRS"), omogenei rispetto a quelli applicati dal Gruppo GVS nella redazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025.

PricewaterhouseCoopers SpA

Sede legale: **Milano** 20145 Piazza Tre Torri 2 Tel. 02 77851 Fax 02 7785240 Capitale Sociale Euro 6.890.000,00 i.v. C.F. e P.IVA e Reg. Imprese  
Milano Monza Brianza Lodi 12979880155 Iscritta al n° 119644 del Registro dei Revisori Legali - Altri Uffici: **Ancona** 60131 Via Sandro Totti 1 Tel. 071  
2132311 - **Bari** 70122 Via Abate Gimma 72 Tel. 080 5640211 - **Bergamo** 24121 Largo Belotti 5 Tel. 035 229691 - **Bologna** 40124 Via Luigi Carlo Farini  
12 Tel. 051 6186211 - **Brescia** 25121 Viale Duca d'Aosta 28 Tel. 030 3697501 - **Catania** 95129 Corso Italia 302 Tel. 095 7532311 - **Firenze** 50121  
Viale Gramsci 15 Tel. 055 2482811 - **Genova** 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 010 29041 - **Napoli** 80121 Via dei Mille 16 Tel. 081 36181 - **Padova**  
35138 Via Vicenza 4 Tel. 049 873481 - **Palermo** 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091 349737 - **Parma** 43121 Viale Tanara 20/A Tel. 0521 275911 -  
**Pescara** 65127 Piazza Ettore Troilo 8 Tel. 085 4545711 - **Roma** 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06 570251 - **Torino** 10122 Corso Palestro 10 Tel. 011  
556771 - **Trento** 38122 Viale della Costituzione 33 Tel. 0461 237004 - **Treviso** 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422 696911 - **Trieste** 34125 Via Cesare  
Battisti 18 Tel. 040 3480781 - **Udine** 33100 Via Poscolle 43 Tel. 0432 25789 - **Varese** 21100 Via Albuzzo 43 Tel. 0332 285039 - **Verona** 37135 Via  
Francia 21/C Tel. 045 8263001 - **Vicenza** 36100 Piazza Pontelandolfo 9 Tel. 0444 393311

[www.pwc.com/it](http://www.pwc.com/it)

Segnaliamo che Haemotronic redige il proprio bilancio secondo i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"), pertanto i dati relativi alla Società Incorporanda sono stati rettificati in linea con i principi contabili IFRS, coerentemente con quanto svolto nella predisposizione dei *reporting package* ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo GVS. Tale rettifica non ha impatti significativi sui flussi di cassa.

Il Piano si basa su una previsione delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie sviluppate per il periodo 1 luglio 2025 - 31 dicembre 2034, coerentemente con la previsione di rimborso dei debiti finanziari esistenti al 30 giugno 2025 e di quelli previsti in apertura lungo l'orizzonte di Piano.

Le risorse necessarie per finanziare l'acquisizione del 91,10% delle azioni di Haemotronic da parte di GVS, avvenuta nel 2022, sono state reperite attraverso la sottoscrizione di un contratto di finanziamento con un *pool* di banche (il "Finanziamento per l'Acquisizione") in data 10 giugno 2022 e del successivo *amendment* datato 2 dicembre 2024. Detto finanziamento, di importo originario pari a Euro 230 milioni, prevedeva un piano di ammortamento con rate semestrali a decorrere dal 10 dicembre 2023 e scadenza finale al 10 giugno 2027. A seguito dell'*amendment*, la nuova scadenza è stata posticipata al 2 dicembre 2029, inoltre i rimborsi successivi al citato *amendment* sono stati ridefiniti, sempre con cadenza semestrale, a partire dal 2 giugno 2026. Il debito residuo al 30 giugno 2025 è pari a Euro 195,5 milioni.

Gli interessi sono corrisposti su base semestrale e calcolati applicando un tasso variabile pari all'EURIBOR (con *floor* pari a zero), maggiorato di uno *spread* determinato in funzione del rapporto di indebitamento "*Consolidated Total Net Borrowings/Consolidated EBITDA*" (Indebitamento Netto Totale Consolidato/EBITDA Consolidato).

Il Finanziamento per l'Acquisizione prevede inoltre che l'Indebitamento Netto Totale Consolidato (di seguito anche "Posizione Finanziaria Netta" o "PFN") non superi, in ciascuna data di verifica (30 giugno e 31 dicembre), 3,5 volte l'EBITDA Consolidato e che il rapporto tra l'EBITDA Consolidato e gli Oneri Finanziari Netti Consolidati non sia, in ciascuna data di verifica, inferiore a 4,5.

La Fusione verrà eseguita sulla base della situazione patrimoniale della Società Incorporante al 30 giugno 2025, nonché della situazione patrimoniale della Società Incorporanda alla medesima data.

Dal punto di vista della rappresentazione contabile, l'operazione di Fusione si qualifica come *Business combination under common control*, pertanto, in linea con le indicazioni contenute nei documenti OPI n. 1 (*Revised*) e n. 2 (*Revised*) di Assirevi, la contabilizzazione avverrà in continuità di valori. La società risultante dalla Fusione iscriverà pertanto nel proprio bilancio d'esercizio i valori delle attività e delle passività della Società Incorporata come risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo GVS. Il disavanzo di fusione, determinato come differenza tra (a) il prezzo pagato da parte di GVS per l'acquisto della partecipazione di Haemotronic e (b) il patrimonio netto di Haemotronic, è pertanto allocato in parte ad avviamento ed in parte ad altre attività e passività dell'Incorporanda, senza superare i valori di quest'ultima espressi nel bilancio consolidato del Gruppo GVS, in coerenza con l'esercizio di *Purchase Price Allocation* svolto ai fini del bilancio consolidato del Gruppo GVS al 31 dicembre 2022. In conseguenza della contabilizzazione sopra descritta, la società risultante dalla Fusione rileverà, infine, un

incremento del patrimonio netto, in continuità con i valori risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo GVS.

Come riportato in precedenza, il Piano è basato su un insieme di Assunzioni Ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni strategiche, così come riportate nella Relazione, di seguito richiamate:

- i) positivo completamento della Fusione nelle tempistiche previste;
  - ii) assenza di un impatto significativo derivante dal contesto geopolitico attuale ed altri effetti di natura macroeconomica e climatica, nonché la sostanziale stabilità dei contesti fiscali, competitivi, legislativi, dei mercati finanziari e dell'accesso al mercato del credito nell'orizzonte di Piano;
  - iii) esclusione dell'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute, considerata la difficoltà di prevederne l'evoluzione con sufficiente grado di attendibilità;
  - iv) assenza di nuovi eventi o circostanze tali da determinare la necessità di rilevare perdite di valore (*impairment losses*) su immobilizzazioni materiali, immateriali o altre attività iscritte in bilancio;
  - v) sostanziale mantenimento degli attuali giorni di incasso, pagamento e di rotazione del magazzino;
  - vi) mantenimento della struttura societaria attuale del gruppo facente capo a GVS, ipotizzando il mantenimento dell'assenza di limitazioni alla distribuzione dei dividendi da parte delle controllate; inoltre, non è stata ipotizzata alcuna distribuzione di dividendi lungo l'orizzonte di Piano da parte della società risultante dalla Fusione;
  - vii) ricorso a ulteriori finanziamenti, rispetto a quelli in essere alla data di redazione delle situazioni patrimoniali, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità, per un importo complessivo pari a euro 150 milioni a condizioni coerenti con quelle relative agli attuali finanziamenti in essere.
- 4 Il nostro esame è stato svolto secondo le procedure internazionali previste per l'esame di informazioni prospettiche dall'*International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3400 - "The Examination of Prospective Financial Information"* emesso dall'*IAASB - International Auditing and Assurance Standards Board*, che rappresenta uno *standard* di riferimento per tale tipologia di lavori.
- 5 Sulla base dell'esame degli elementi probativi a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione del Piano, come descritti dagli Organi Amministrativi nel Progetto di Fusione e nella Relazione, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano, assumendo il verificarsi delle Assunzioni Ipotetiche relative ad eventi futuri e azioni degli Organi Amministrativi, descritte al precedente paragrafo 3. Inoltre, a nostro giudizio, il Piano è stato predisposto utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopraccitati ed è stato elaborato sulla base di principi contabili omogenei rispetto a quelli adottati da GVS nella redazione dei propri bilanci.
- 6 Va tuttavia evidenziato che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nel Piano potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti

nell'ambito delle Assunzioni Ipotetiche, descritte al precedente paragrafo 3, si manifestassero. Inoltre, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati potrebbero essere significativi, anche alla luce delle tensioni geopolitiche internazionali relative ai conflitti in corso e dello scenario macroeconomico internazionale. In particolare, allo stato attuale non è possibile determinare quali implicazioni potranno avere sulla società risultante dalla Fusione, sia in relazione a quanto potranno durare, sia in relazione ai possibili impatti attuali o potenziali sui *business* della società risultante dalla Fusione.

- 7 La presente relazione è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall'articolo 2501-bis, quinto comma, del Codice Civile, nell'ambito del Progetto di Fusione per incorporazione di Haemotronic in GVS e non può essere utilizzata in tutto o in parte per altri scopi.
- 8 Non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Bologna, 7 agosto 2025

PricewaterhouseCoopers SpA

A handwritten signature in blue ink that reads 'Federico Bitossi'.

Federico Bitossi  
(Revisore Legale)

# STATUTO IN VIGORE DALL'AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

#### 1. Denominazione

1.1 La società è denominata "GVS S.p.A." (la "**Società**").

#### 2. Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente o indirettamente, delle seguenti attività:

- progettazione, fabbricazione e commercializzazione di componenti tecnici prevalentemente a fini di filtrazione, ma non solo, destinati ai settori medicale, automobilistico, dispositivi di protezione individuale, industriale e di largo consumo o comunque di qualunque settore simile o complementare a quelli indicati;
- stampaggio e l'assemblaggio di prodotti termoplastici;
- produzione di membrane per filtrazione;
- progettazione e costruzione di stampi;
- commercio all'ingrosso, l'importazione, l'esportazione di articoli relativi ai settori medicale, automobilistico, dispositivi di protezione individuale, industriale e di largo consumo o comunque di qualunque prodotto simile o complementare a quelli indicati.

La Società può inoltre (i) assumere, direttamente o indirettamente e comunque in via non principale, ulteriori interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società ed imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, senza fine di collocamento presso terzi e (ii) compiere, in via non principale e non nei confronti del pubblico, qualunque operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale, di rappresentanza o di commissione che sia ritenuta utile ed opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Dette attività potranno essere esercitate sia in Italia che all'estero.

Quando particolari circostanze lo richiedessero l'organo amministrativo potrà disporre il rilascio di fidejussioni a favore di società partecipate.

#### 3. Sede

3.1 La Società ha sede nel Comune di Zola Predosa.

3.2 L'organo amministrativo potrà istituire, trasferire e sopprimere sedi amministrative, filiali, uffici, agenzie, rappresentanze, depositi, cantieri e stabilimenti in Italia ed all'estero, ovunque sarà giudicato necessario o utile per lo sviluppo degli affari sociali.

#### 4. Durata

4.1 La durata della Società è fissata sino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata.

## CAPITALE SOCIALE – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO - VERSAMENTI DEI SOCI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

### 5. Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 1.891.776,93 (unmilioneottocentonovantunomilasettecentosettantasei virgola novantatre) suddiviso in n. 189.177.693 (centoottantanovemilionicentosettantasettemilaseicentonovantatre) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
- 5.2 Le azioni conferiscono agli aventi diritto tutti i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi riconosciuti nello statuto e dalla legge, sono indivisibili e sono liberamente trasferibili e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, ogni azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
- 5.3 La Società può emettere azioni e/o altri strumenti finanziari a norma dell'articolo 2346 e dell'articolo 2349 Cod. Civ. e nel rispetto delle altre applicabili disposizioni di legge.
- 5.4 L'assemblea straordinaria del 3 maggio 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà fino al 3 maggio 2028 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares GVS 2023 - 2025", per massimi Euro 23.000,00 con emissione di massime 2.300.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni GVS alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.
- 5.5 L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 maggio 2025 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino all'8 maggio 2030, con esclusione del diritto di opzione:
- per un numero di azioni ordinarie non superiore al 20% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate;
  - per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
- 5.6 Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, in entrambi i casi al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

## 6. Maggiorazione del diritto di voto

- 6.1 A ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.
- 6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:
- (a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società;
  - (b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra;
  - (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.
- 6.3 La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.
- 6.4 Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 6.8, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione.
- 6.5 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte dell'azionista che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto
- 6.6 In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 6.4 e 6.5, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
- (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto;

- (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
- 6.7 L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).
- 6.8 Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari e (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Nel caso di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.
- 6.9 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "**Azioni di Nuova Emissione**"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Preesistenti**"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.
- 6.10 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni sul MTA, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del paragrafo 6.5.
- 6.11 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
- 7. Versamenti dei Soci**
- 7.1 I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle applicabili disposizioni anche di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero effettuare

finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta del risparmio tra il pubblico e attività finanziarie nei confronti del pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni normative in materia bancaria e creditizia.

- 7.2 Nel caso di assunzione di fondi dai soci con obbligo di rimborso (finanziamenti), l'organo amministrativo determinerà se il finanziamento sia fruttifero o meno di interessi. Il finanziamento potrà essere effettuato dai soci anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali nella Società.
- 7.3 In caso di versamenti dei soci in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale e ciò previa conforme decisione del competente organo sociale.

## **8. Recesso**

- 8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi di legge ed è esercitato dai medesimi ai sensi di legge.
- 8.2 Il diritto di recesso non spetta con riferimento alle delibere riguardanti:
- (a) la proroga del termine; e
  - (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **9. Obbligazioni**

- 9.1 La Società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrant, e altri titoli di debito.
- 9.2 All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea straordinaria degli azionisti in quanto compatibili.

## **ASSEMBLEA**

### **10. Assemblea degli azionisti**

- 10.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e del presente statuto e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### **11. Modalità di convocazione dell'assemblea**

- 11.1 Le assemblee sociali, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 11.3, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano o in un altro Stato membro dell'Unione Europea ogni qualvolta ciò si renda opportuno, ovvero quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.
- 11.2 In ogni caso, l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

11.3 Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo (fisico o virtuale), l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (senza indicazione di un luogo fisico).

11.4 L'Assemblea si tiene in un'unica convocazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte dell'azionista che successivamente intenda beneficiare della maggioranza del diritto di voto

## 12. Diritto di intervento in assemblea

12.1 Il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

12.2 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, a condizione che sia esercitato conformemente alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

12.3 La delega per l'intervento in Assemblea dovrà essere notificata alla Società secondo le procedure di volta in volta indicate, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento.

12.4 Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in volta vigenti.

12.5 La Società può designare, per ciascuna Assemblea, un soggetto (il “**Rappresentante Designato**”) al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno.

12.6 La Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al Rappresentante Designato con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti.

12.7 In tal caso, lo svolgimento dell'Assemblea può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, del Codice Civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

## 13. Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione

13.1 L'assemblea può svolgersi, ove consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di

- presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - (d) la modalità di svolgimento sia indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e fornendo altresì, a cura della Società, i riferimenti sulle modalità di collegamento telematico.
- 13.2 Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.
- 14. Svolgimento dell'assemblea**
- 14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'Amministratore Delegato, ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dalla persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti.
- 14.2 Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e regolare lo svolgimento dell'assemblea accertando i risultati delle votazioni.
- 14.3 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente.
- 14.4 Nei casi di legge o quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

#### **15. Maggioranze - Verbalizzazione**

- 15.1 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti.
- 15.2 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.
- 15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 15.4 Tutte le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario o dal notaio nei casi di legge.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **16. Composizione - Durata in Carica**

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9

(nove) membri, anche non soci, i quali durano in carica sino a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa applicabile e in particolare dall'articolo 2382 Cod. Civ.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente; nomina altresì il Segretario, che può essere anche non amministratore.

16.3 Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto;
- presiede l'Assemblea, esercitando le funzioni previste dalla legge e dal regolamento assembleare;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

## 17. Elezione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

17.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

17.3 Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista ove determinanti per l'esito della votazione.

17.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.5 Fermo restando il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra generi, in ciascuna lista composta da più di cinque candidati almeno due soggetti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente (gli "**Amministratori Indipendenti**"). La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

17.6 Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza**”) viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall’assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico indicato nella lista;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la “**Lista di Minoranza**”) viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
- 17.7 In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, per due, per tre e così via a seconda del numero degli amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un’unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che abbia espresso il minor numero di candidature; in caso di più liste che abbiano già espresso lo stesso numero di candidature, e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il potenziale candidato più anziano di età. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata.
- 17.8 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa:
- (a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l’ordine progressivo;
- (b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un Amministratore Indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l’ordine progressivo.
- 17.9 Inoltre, qualora a esito delle modalità sopra indicate la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell’unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.
- 17.10 Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell’equilibrio tra generi, l’assemblea integra la composizione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- 17.11 In caso venga presentata una sola lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l’Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di

candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

- 17.12 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 17.13 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

## **18. Revoca, Cessazione e Sostituzione degli Amministratori**

18.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:

- (a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

18.2 In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

18.3 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

18.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

18.5 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

## **19. Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 19.3 e 19.7, è convocato anche fuori dal comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea, almeno ogni 3 (tre) mesi, nonché tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il consigliere più anziano

- di età, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori o un sindaco, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 19.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
- 19.3 La convocazione si effettua mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fisico o virtuale) della riunione così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima; la comunicazione può essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo di ciascun dall'interessato, oppure con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (senza indicazione di un luogo fisico).
- 19.4 Anche in assenza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere.
- 19.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il comitato esecutivo, ove nominato, delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di un numero pari di consiglieri e di parità di voti, il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, laddove non presente, del presidente della relativa riunione consiliare, avrà prevalenza.
- 19.6 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario, e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.
- 19.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche svolgersi, ove consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il Segretario, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. In tal caso, è necessario che:
- (a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (ovvero immediatamente dopo, ma in ogni caso non appena possibile e con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza), (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; o (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico al quale gli intervenuti possano connettersi.

19.8 Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.

## **20. Poteri del Consiglio di Amministrazione**

20.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto sociale riservano all'assemblea.

20.2 Ai sensi dell'articolo 2365 Cod. Civ., il Consiglio di Amministrazione è altresì delegato all'adozione delle seguenti deliberazioni:

- (a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* Cod. Civ.;
- (b) l'istituzione e la soppressione - in Italia ed all'estero - di sedi secondarie;
- (c) l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (d) il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- (e) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- (f) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

La competenza del consiglio di amministrazione a deliberare sulle suddette materie non esclude la competenza dell'assemblea in ordine alle stesse.

20.3 Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali.

20.4 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale – con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

20.5 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

## **21. Rappresentanza legale**

21.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in qualsiasi sede e grado di giudizio, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato.

21.2 La rappresentanza sociale spetta inoltre, nei limiti dei poteri a loro conferiti, agli altri amministratori muniti di deleghe ai sensi dell'art. 2381 Cod. Civ., ove nominati.

## **22. Compensi del Consiglio di Amministrazione**

- 22.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio. Inoltre l'assemblea potrà assegnare agli amministratori un compenso annuale e riconoscere un'indennità per la cessazione del rapporto.
- 22.2 In alternativa, l'assemblea potrà anche, se così ritenuto opportuno, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, la cui ripartizione sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

### **COLLEGIO SINDACALE**

## **23. Composizione del Collegio Sindacale**

- 23.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
- 23.2 I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 23.3 Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 23.4 Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

## **24. Presentazione delle Liste del Collegio Sindacale**

- 24.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 24.2 Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 17.2 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 24.3 Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia

votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

- 24.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 24.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.
- 24.6 Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 24.7 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste composte da almeno tre candidati devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 24.8 Le liste devono essere corredate:
- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
  - (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
  - (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto;
  - (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
  - (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 24.9 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che

risultino collegati tra loro, si applicherà la normativa *pro tempore* vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati.

- 24.10 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 24.11 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

## 25. Elezione del Collegio Sindacale

25.1 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza Sindaci**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la “**Lista di Minoranza Sindaci**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l'altro sindaco supplente.
- 25.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un'altra lista l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista.
- 25.3 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
- 25.4 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall'unica lista e sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.
- 25.5 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 25.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

## 26. Cessazione e Sostituzione dei Sindaci

- 26.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti, il sindaco decade della carica.
- 26.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 26.3 Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:
- (a) qualora occorra sostituire sindaci tratti dalla Lista di Maggioranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
  - (b) qualora, invece, occorra sostituire sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella Lista di Minoranza Sindaci, ovvero, in subordine, nella lista che abbia riportato il terzo numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 26.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.
- 26.5 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, l'Assemblea provvederà con a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.
- 26.6 In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 26.7 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

## 27. Riunioni del Collegio Sindacale

- 27.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con comunicazione scritta da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il luogo (fisico o virtuale), il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

27.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi, ove consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, anche esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

## **28. Remunerazione e Rimborsi dei Sindaci**

28.1 La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

### **REVISIONE LEGALE**

## **29. Revisione legale**

29.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

29.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

### **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

## **30. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità**

30.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

30.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

30.3 Resta ferma la facoltà del consiglio di amministrazione di attribuire, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, i poteri e le responsabilità di cui al comma 5-*ter* dell'art. 154- *bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della normativa, anche di attuazione, *pro tempore* applicabile in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di adeguata esperienza e specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e che sia in possesso degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO - UTILI**

## **31. Esercizio Sociale**

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, completo del conto economico e della nota integrativa, nonché di tutti gli altri documenti e

prospetti richiesti dalla legge.

## **32. Utili**

32.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- (a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- (b) il residuo ai soci con delibera assembleare, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

32.2 Il pagamento dei dividendi va effettuato secondo le modalità e nei termini indicati dall'assemblea che approva la distribuzione degli stessi. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a favore della Società.

## **PARTI CORRELATE**

### **33. Parti Correlate**

33.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

33.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

33.3 Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite Società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

33.4 Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

## **SCIoglIMENTO**

### **34. Scioglimento e Liquidazione**

34.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.